

**Avviso pubblico per l'assegnazione del
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
a persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti
residenti nei Comuni dell'Ambito di Garbagnate Milanese
in applicazione della D.G.R. n. 2862/2020 (Misura B-2)**

Documento approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 5 maggio 2020

1. PREMESSE

Regione Lombardia con la DGR n. 2826 del 18 febbraio 2020 ha approvato il "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze triennio 2019-2021 annualità 2019" indicando il riparto delle risorse, i destinatari, gli strumenti e le modalità di intervento.

La DGR 2826/2020 assegna risorse agli Ambiti territoriali affinché realizzino interventi a forte integrazione socio-sanitaria ai fini del riconoscimento della "MISURA B 2) A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA", in particolare la misura "Si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. Questa linea di azione è attuata dagli Ambiti territoriali, previa valutazione e predisposizione del progetto individuale. Per bisogni sociosanitari la valutazione è effettuata dagli Ambiti in raccordo con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente. Questa Misura non costituisce un intervento di sostegno al reddito in sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite nell'area sociale".

Il Fondo Non Autosufficienza disponibile per l'Ambito di Garbagnate M.se è pari a € **503.670,30**.

Il presente documento disciplina le modalità di attuazione omogenee e condivise a livello territoriale per le azioni degli Ambiti Territoriali sulla base di quanto previsto dalla DGR 2862/2020.

2. DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

Sono destinatarie delle Misure le persone, di qualsiasi età, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale.

Le persone devono essere in possesso di tutti i **seguenti requisiti**:

- ✓ essere residenti nei Comuni dell'Ambito e vivere al proprio domicilio
- ✓ essere non autosufficienti al 100% e in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
- ✓ avere un ISEE SOCIOSANITARIO in corso di validità al momento della presentazione della domanda non superiore a € 25.000; per la misura "Interventi a sostegno della vita di relazione dei minori con disabilità" avere un ISEE ORDINARIO non superiore a € 40.000.

3. ACCESSO ALLA MISURA PER L'EROGAZIONE DELLA STESSA - COMPATIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Possono presentare istanza tutte le persone che i requisiti sopra indicati, sia quelle che hanno già beneficiato del FNA negli anni precedenti sia quelle di nuovo accesso.

L'erogazione della **Misura B2 è incompatibile** con:

- ⇒ accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
- ⇒ Misura B1;
- ⇒ contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente impiegato;
- ⇒ ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- ⇒ ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acuta;
- ⇒ presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018
- ⇒ Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015. (Il Bonus per assistente familiare ex l.r. n. 15/2015 può essere erogato a persona valutata ammissibile alla Misura B2 ma non presa in carico con la stessa).

pertanto i beneficiari di tali Misure non possono presentare istanza per FNA-B2.

L'erogazione del Buono **Misura B2 è compatibile** con:

- ⇒ i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019;
- ⇒ interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare
- ⇒ interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare
- ⇒ ricovero ospedaliero
- ⇒ ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni
- ⇒ sostegni DOPO DI NOI riferiti esclusivamente per canone di locazione o per spese condominiali per persone disabili con progetto di vita indipendente
- ⇒ prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP ad eccezione di erogazione di specifici contributi.

4. STRUMENTI E RISORSE

Le misure previste dalla DGR 2862/2020 sono le seguenti:

	Intervento	Finalità e requisiti
A1 *** A2	BUONO SOCIALE PER CARE GIVER E PERSONALE ASSISTENZIALE RETRIBUITO	<p>Il Buono sociale è così articolato:</p> <p>A1) - finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare o in caso di sua assenza (persona che vive sola al domicilio) per sostenere il personale di assistenza= valore mensile del Buono sociale fino ad un importo massimo di € 400,00;</p> <p>A2) - in caso di personale d'assistenza regolarmente assunto il buono di cui sopra viene integrato con un importo fino a un massimo di € 400,00.</p> <p>In caso di frequenza del beneficiario di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali il valore del buono di cui al punto A1) viene ridotto in ragione della frequenza di dette unità di offerta nella misura del 50%.</p> <p>La quantificazione degli importi di cui ai punti A1) e A2) sono modulati in base alla gravità/complessità della persona e al monte ore del personale di assistenza regolarmente impiegato come indicato nella Tabella Allegato 1).</p>

B	BUONO SOCIALE PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	L'intervento è rivolto a persone con disabilità grave che intendono realizzare il proprio progetto <u>senza il supporto del caregiver familiare ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e con regolare contratto.</u> E' finalizzato a compensare il costo di prestazioni, erogate da parte di un'assistente personale/familiare (ASA /OSS o figura educativa...) <u>assunto con regolare contratto</u> diretto o tramite cooperativa o altro soggetto abilitato, per almeno 15 ore settimanali, necessarie alla realizzazione di un progetto di vita indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave o gravissima con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni. L'assistente personale non può avere vincolo di parentela con il beneficiario.
C	VOUCHER SOCIALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA VITA DI RELAZIONE DEI MINORI CON DISABILITÀ'	L'intervento è finalizzato a sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura educativa e/o socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico (es. pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, ADH ecc). Non sono finanziabili con tale tipologia di Voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto.

L'entità del contributo assegnabile a ciascun beneficiario per le diverse Misure tiene conto del livello di gravità e/o dell'intensità assistenziale e della condizione economica derivante dall'ISEE ed è definita nella "Tabella entità del contributo" in calce al presente documento.

Alle misure sopra indicate vengono attribuiti complessivamente € 503.670,30 euro così ripartiti:

A1) Buono sociale mensile - assistenza assicurata da parte dei caregivers familiari	400.000,00
A2) Buono sociale mensile - integrazione per assistenza assicurata da parte di assistenti familiari retribuite	
B) Buono sociale mensile per sostenere progetti di vita indipendente	10.000,00
C) Voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità	93.670,30
TOTALE	503.670,30

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per l'accesso alle Misure è necessario seguire il seguente iter:

Presentazione della domanda di concessione del beneficio da parte dell'interessato, AdS o familiare all'assistente sociale del Comune di residenza del beneficiario che provvederà alla sua protocollazione. Le condizioni che consentono l'accesso sono autocertificate dal richiedente, con esclusione della dichiarazione di invalidità e certificazione L.104 o accompagnamento che vengono presentate in fotocopia, la dichiarazione relativa all'ISEE (o la ricevuta di presentazione della DSU) e l'eventuale contratto di lavoro dell'assistente familiare.

Le domande, una volta completate, sottoscritte e protocollate, verranno trasmesse dal Comune all'Ufficio di Piano per la definizione della graduatoria attraverso il caricamento della domanda e relativa documentazione sulla piattaforma informatizzata.

Per quanto riguarda la concessione dei **BUONI SOCIALI** per l'assistenza continuativa da parte del caregiver familiare e dell'assistente familiare retribuito e dei progetti di vita indipendente le domande devono essere presentate ai Servizi sociali del Comune di residenza del beneficiario entro le ore 12.00 del 15 luglio 2020.

Per la misura “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA VITA DI RELAZIONE DEI MINORI CON DISABILITÀ” le domande verranno raccolte a sportello dagli assistenti sociali dei Comuni dell’Ambito e assegnati i contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Anche in questo caso la valutazione della completezza e appropriatezza delle domande pervenute viene effettuata dalla commissione tecnica che assegna le risorse sino all’esaurimento delle stesse.

A seguito dell’attuale situazione di **emergenza sanitaria COVID19**, in via straordinaria, si autorizza l’invio delle richieste da parte dei cittadini interessati tramite mail al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza o, previo accordo con l’Assistente Sociale di riferimento, è possibile la compilazione telefonica della domanda; le domande potranno essere sottoscritte successivamente. La documentazione (ISEE - schede ADL/IADL - domanda firmata - P.I.A) che non sarà possibile produrre verrà integrata in un secondo momento non appena le condizioni lo renderanno possibile e comunque **dovrà essere presentata prima della scadenza dell’Avviso pubblico - 15 luglio 2020.** **Qualora il termine non venga rispettato la domanda sarà considerata non ammissibile.**

6. PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE E REVOCA

Per la valutazione della completezza e appropriatezza delle domande pervenute viene attivata una commissione tecnica composta da personale dell’Ufficio di Piano. Qualora non si fosse in grado di garantire l’accesso alla misura Buono sociale care giver per tutte le domande pervenute si potrà prevedere la predisposizione di graduatorie eventualmente separate per minori, adulti con disabilità e anziani, ripartendo le risorse in modo proporzionale alle domande presentate per le diverse tipologie.

La formulazione delle graduatorie terrà conto dell’ISEE crescente (dal più basso al più alto) e a parità di ISEE: grado di intensità assistenziale scala ADL+IADL (dal valore più basso al più alto). Qualora le risorse non siano sufficienti per tutti gli aventi diritto, si procederà alla stesura di una lista d’attesa. Eventuali ulteriori nuovi beneficiari vengono ammessi in base alle risorse disponibili sino ad esaurimento delle stesse.

I benefici non possono essere antecedenti la data di presentazione della domanda.

Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992, l’istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell’accertamento.

DECADENZA E REVOCA

L’erogazione delle Misure decade in caso di decesso, ricovero definitivo in strutture residenziali o trasferimento di residenza in un Comune extra Ambito. Non viene sospesa in caso di ricoveri ospedalieri, di sollievo o temporanei purché comunicati o concordati con il Servizio sociale di riferimento del soggetto.

I soggetti beneficiari (o loro familiari) delle misure hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione che comporti il venire meno delle condizioni che ne hanno dato diritto all’assistente sociale del Comune che provvederà ad informare tempestivamente l’Ufficio di Piano dell’Ambito. Il beneficio decade dalla fine del mese in cui vengono meno le condizioni che hanno dato diritto all’assegnazione.

In caso di rifinanziamento della misura sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFILO DELLE PERSONE

La valutazione multidimensionale è la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione sociale - condizione familiare, abitativa e ambientale - che emerge, oltre che da un’osservazione e un’analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall’utilizzo delle scale ADL e IADL, utili a rilevare il grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali della vita quotidiana.

Per assicurare una presa in carico globale della persona con problematiche sociosanitarie e per evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione è di carattere multidimensionale. Essa è effettuata in maniera

integrata con l'apporto professionale da parte dell'ASST per la componente sociosanitaria che affiancherà quella sociale dei Comuni, sulla base di intese con ASST di riferimento.

Gli operatori dell'Ambito utilizzeranno per la valutazione le scale ADL e IADL che determineranno il grado di intensità assistenziale utile per la definizione delle graduatorie di assegnazione dei benefici economici, come definito di seguito:

- ⇒ **SCALA ADL:**
Punteggio da 5 a 6: bassa intensità
Punteggio da 3 a 4: media intensità
Punteggio da 0 a 2: alta intensità

- ⇒ **SCALA IADL:**
Punteggio da 6 a 8: bassa intensità
Punteggio da 3 a 7: media intensità
Punteggio da 0 a 2: alta intensità.

Il grado di intensità assistenziale è l'esito della somma del punteggio delle scale ADL + IADL con la seguente graduazione:

intensità carico di cura
Punteggio ADL+ IADL da 10 a 14 = bassa intensità
Punteggio ADL + IADL da 5 a 9 = media intensità
Punteggio ADL + IADL da 0 a 4 = alta intensità

8. P.I.A. - PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA

A seguito dell'intervento di valutazione, ove siano rilevate presenti le condizioni di accesso alla misura B2), si procede alla stesura del **Progetto Individuale di Assistenza** che deve contenere tutti gli elementi previsti dalla DGR 2862/2020, in particolare l'esito della valutazione multidimensionale della persona e la descrizione degli obiettivi ed essere sottoscritto, oltre che da coloro che effettuano la valutazione, dalla persona o da un familiare.

9. COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni:

- provvedono alla pubblicizzazione ed alla diffusione sul proprio territorio delle modalità di erogazione delle misure e del relativo materiale informativo;
- provvedono alla raccolta e protocollazione delle domande, alla valutazione del profilo del richiedente e alla stesura del Progetto Individuale di Assistenza attraverso gli strumenti condivisi;
- ove ricorrano le condizioni trasmettono la domanda tramite la piattaforma informatica all'Ufficio di Piano che provvederà alla redazione della graduatoria e all'erogazione del beneficio fino ad esaurimento del budget assegnato;
- verificano e monitorano gli interventi collaborando con le famiglie e i soggetti erogatori per la realizzazione degli stessi;
- informano tempestivamente l'Ufficio di Piano dell'Ambito di ogni variazione che comporti il venire meno delle condizioni che hanno dato diritto all'erogazione del Buono comunicata dagli interessati o verificata in sede di monitoraggio.

10. COMPETENZE DELL'UFFICIO DI PIANO

L'Ufficio di Piano provvede:

- alla raccolta delle istanze presentate tramite i Comuni;
- alla raccolta dei progetti di intervento formulati che costituiscono la condizione per l'inizio dell'erogazione delle misure;
- alla redazione delle graduatorie separate per categoria dei beneficiari ed alla comunicazione di attribuzione delle misure agli aventi diritto anche tramite gli strumenti informatici previsti;
- all'erogazione delle misure secondo le modalità e i tempi previsti per ciascuna;

- formulano, qualora necessario, una lista d'attesa da utilizzare nei casi di rinuncia, decesso e/o ricovero definitivo presso struttura residenziale dei beneficiari.

11. MONITORAGGIO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

Gli assistenti sociali dei Comuni di residenza provvedono a monitorare le situazioni dei beneficiari e a comunicare all'Ufficio di Piano eventuali variazioni che incidano sull'erogazione della misura.

Gli Ambiti Territoriali provvedono a monitorare costantemente gli interventi e a darne rendicontazione economica, quali-quantitativa e di appropriatezza all'ATS competente. Le ATS trasmetteranno le rendicontazioni alla Regione.

Il monitoraggio degli interventi, che avrà anche la finalità di conoscere i livelli di compromissione delle persone nelle aree funzionali delle ADL e IADL, e le attività rivolte alle persone coinvolte dal provvedimento attraverso gli strumenti di valutazione adottati e dell'utilizzo delle risorse assegnate, sarà effettuato attraverso strumenti e indicazioni regionali.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l'accesso alla Misura FNA - B2 sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di attivare le procedure. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16.

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di residenza dell'interessato.

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l'A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE, in quanto Ente capofila dell'Ambito Di Garbagnate M.se.

Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Con la sottoscrizione in calce alla domanda l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati personali anche particolari ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/16.

Tabella valore economico entità del contributo FNA 2020				
	Misura	intensità carico di cura	contribuzione per intensità di carico di cura	note
A1	Assistenza continuativa da parte di CARE GIVER FAMILIARE	Punteggio ADL+ IADL da 10 a 14 bassa intensità	€ 200,00	contributo mensile min € 200 e max di € 400 determinato dal carico di cura (determinato dal rapporto tra indici di dipendenza ADL+IADL)
		Punteggio ADL + IADL da 5 a 9 media intensità	€ 300,00	
		Punteggio ADL+ IADL da 0 a 4 alta intensità	€ 400,00	
A2	Integrazione al Buono caregiver in caso di ASSISTENTE FAMILIARE regolarmente assunto	da 15 a 24 h settimanali di contratto	€ 200,00	contributo mensile min € 200 e max € 400 determinato dal carico di cura (ore di contratto dell'assistente familiare)
		da 25 a 40 h settimanali di contratto	€ 300,00	
		Contratto h. 24 (ass. fam. convivente)	€ 400,00	
C	Progetti di VITA INDIPENDENTE di persone con disabilità fisico motoria grave e gravissima senza supporto del care giver familiare	da 15 a 24 h settimanali di contratto	€ 400,00	contributo mensile min € 400 e max € 800 determinato dal carico di cura (ore di contratto dell'assistente familiare)
		da 25 a 40 h settimanali di contratto	€ 600,00	
		Contratto h. 24 (ass. fam. convivente)	€ 800,00	
D	INTERVENTI PER MINORI DISABILI	Max 24 ore/mese per interventi educativi continuativi o Contributo erogabile fino ad un max di € 2.000,00 per altri interventi da definirsi sul Progetto Individualizzato		Voucher a sostegno degli interventi programmati nel Piano Individualizzato